



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL' ART. 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88 (LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' PER SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA) PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2024.**

**TRA**

**L'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA Policlinico S.Orsola - Malpighi** riconosciuta a carattere scientifico con D.M. 19/09/2020 (di seguito denominata Azienda) con sede in Bologna - via Albertoni n° 15, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Chiara Gibertoni

**E**

**II MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, che interviene nel presente atto nella persona di Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, Dott. Alberto Zioldi, giusta la delega conferita in base a quanto specificato al successivo punto 7 della premessa

**Premesso che**

1) la legge 28/04/2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100, in data 2 Maggio 2014, ed entrata in vigore il 17 Maggio 2014, in materia di pene detentive non carcerarie, ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;

2) il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva massima non superiore ai quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificatamente individuati nell' art. 550 comma 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche –

nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

3) a norma dell'art. 464 *quater* c.p.p., il Giudice dispone, su richiesta dell'imputato e con il programma di trattamento predisposto dal UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;

4) tale istituto prevede condotte riparatorie, risarcitorie e l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma, soprattutto, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 *bis* comma 3 c.p.);

5) in data 8 Giugno 2015, il Ministero della Giustizia ha emesso il Regolamento recante la disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità, ai fini della messa alla prova dell'imputato ai sensi all'art. 8 della legge 28 Aprile 2014 n. 67. Il Regolamento disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l'attività, non retribuita in favore della collettività, è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o , su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale stesso, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

6) il predetto Regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti ( art. 2) e che, comunque, esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio-sanitarie; per finalità di

protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico; per la manutenzione e la fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

7) il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con nota del 09 Settembre 2015;

8) l'Azienda, si è resa disponibile a proseguire il rapporto convenzionale attivato nell'anno 2015 e, successivamente, prorogato fino al 31 dicembre 2022, definendo l'oggetto della presente convenzione con esclusione del reato di cui all'art. 73, comma 5 bis e seguenti del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n° 272 convertito con legge 21.02.2006 n°49 in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope.

#### **Considerato che**

L'Azienda rientra tra gli enti indicati nell'art. 168bis c.p. e dall' art. 54 del decreto legislativo 274/2000, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità

#### **Si stipula la seguente convenzione**

##### **ART.1 - Attività da svolgere**

L'Azienda consente che 25 imputati, ammessi, con ordinanza pronunciata dal Giudice ex art. 464 *quater* c.p.p., alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino, presso le strutture aziendali, la loro attività non retribuita in favore della collettività. Tale numero è da intendersi quale presenza contemporanea di condannati assegnati dal Tribunale all'Azienda. L'Azienda si riserva di esprimere un parere preventivo sull'inserimento nel lavoro di pubblica utilità, dei singoli imputati, ammessi

con ordinanza del Giudice alla messa alla prova, sulla base di considerazioni di opportunità connesse alla tipologia di reato e alle condizioni soggettive degli imputati stessi, tenuto conto della specificità dell'Azienda e della tipologia dei servizi erogati all'utenza e dei beni presenti nelle Strutture. In conformità con quanto previsto dall'art. 1, del decreto ministeriale 8 Giugno 2015 citato in premessa, l'Azienda specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni :

\* Supporto alle attività di accoglienza, ricezione, orientamento, logistiche e tecnico-amministrative in ambito ospedaliero, da svolgersi presso le strutture dell'Azienda;

\* Supporto alle attività amministrative/tecniche in ambito territoriale anche presso i Servizi Unificati Metropolitan (via Gramsci n° 12, via Sant'Isaia n° 90 - Bologna);

presso le diverse aree dell' Azienda e nello specifico:

\* Area Ristorazione;

\* Servizi Amministrativi e Tecnici;

fatte salve eventuali e diverse individuazioni, in relazione ad aspetti organizzativi o di sopravvenute indisponibilità delle aree medesime.

Si definisce che la richiesta di disponibilità per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, inoltrata all'Azienda dal Legale dell'interessato, esprima tacitamente la volontà di quest'ultimo a svolgere il suddetto lavoro.

## **ART. 2 – Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice, nella quale viene indicata la

durata del lavoro di pubblica utilità con eventuali specifiche indicazioni.

L'articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto oltre che delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato anche delle esigenze del servizio.

L'attività sarà svolta nelle aree di riferimento individuate all'art.1 della presente Convenzione, con la precisazione che l'attività di supporto ai servizi amministrativi/tecnici potranno essere svolte presso le sedi di seguito indicate:

\* Supporto alle attività di accoglienza, ricezione, orientamento, logistiche e tecnico-amministrative in ambito ospedaliero da svolgersi presso le strutture dell'Azienda;

\* Supporto alle attività di natura amministrative/tecnica in ambito territoriale anche presso i Servizi Unificati Metropolitan (via Gramsci n° 12, via Sant'Isaia n° 90 - Bologna);

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Azienda si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori di pubblica utilità, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, ai commi 2,3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'Azienda si impegna a che i lavoratori di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico, delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali

servizi siano già predisposti.

I lavoratori di pubblica utilità impegnati in attività che richiedono l'uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, sono tenuti a utilizzarli in base alle istruzioni fornite dall'Azienda, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### **ART. 3 – Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

I soggetti indicati dall'art. 3 del D.M. 8 Giugno 2015, riguardo alla individuazione del referente incaricato di coordinare la prestazione lavorativa dell'imputato ed impartire a quest'ultimo le relative istruzioni, l'Azienda indica:

1) il Dott. Alberto Cavicchi afferente alla struttura - Affari Generali e Rapporti con l'Università (di seguito "il Coordinatore") - tel. 051/2141208, e-mail: [albertocavicchi@aosp.bo.it](mailto:albertocavicchi@aosp.bo.it);

2) Il Coordinatore individua i soggetti c.d. "referenti di area" per la gestione ed il monitoraggio delle attività che gli imputati dovranno svolgere presso le strutture dell'Amministrazione. I referenti hanno lo specifico incarico di coordinare l'attività del singolo imputato affidato alla struttura e di impartire le relative istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all'art. 6 della presente Convenzione e di provvedere alla trasmissione della documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato al Coordinatore, cui compete la redazione della relazione finale e la trasmissione della medesima all'UEPE di Bologna.

L'Azienda si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi dei referenti individuati.

L'Azienda - Affari Generali e Rapporti con l'Università - cura l'inserimento degli imputati, previo accordo con gli stessi e con i singoli referenti di area,

tenuto conto delle esigenze organizzative interne e dell'entità della pena, seguendo di norma, l'ordine di arrivo dei programmi di trattamento redatti dal Uepe, desunti dal protocollo generale, tramite posta elettronica certificata: lavoro.pubblica.utilita@pec.aosp.bo.it.

#### **ART. 4 – Divieto di retribuzione – Assicurazioni**

E' fatto divieto all'Azienda di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Azienda l'assicurazione degli imputati contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'Azienda garantisce la copertura della responsabilità civile verso terzi dei lavoratori di pubblica utilità, nelle forme previste dalla Legge Regionale Emilia - Romagna n° 13 del 7 Novembre 2012, il cui testo si coordina alle modifiche apportate dalla Legge Regionale Emilia - Romagna n. 28 del 20 Dicembre 2013 e dalla Legge Regionale Emilia – Romagna n. 25 del 23 Dicembre 2016.

#### **ART. 5 – Formazione**

L'Azienda garantisce la formazione degli imputati che svolgono i lavori di pubblica utilità in merito alla sicurezza del lavoro, ai sensi degli artt. 26, 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, predisponendo corsi FAD, da svolgere singolarmente, in modalità on-line, per il tramite del consorzio MED 3, con contestuale rilascio dell'attestato di formazione, spendibile in tutta la Regione Emilia - Romagna.

Saranno esclusi dalla formazione tutti i condannati che dimostrino di aver già adempiuto ai suddetti obblighi di legge, previa verifica degli attestati presentati in sede di colloquio.

Il costo dei corsi di formazione sarà a carico dell'Azienda.

#### **ART. 6 – Verifiche e relazione sul lavoro svolto**

L'Azienda ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell'imputato (ad es., se l'imputato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo presso il quale è tenuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività per le quali è incaricato ecc...) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 186<sup>quater</sup> c.p..

I soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3, punto 2, della presente Convenzione dovranno coordinare le prestazioni lavorative degli imputati ed impartire loro le relative istruzioni, fornendo rendicontazione delle presenze giornaliere al Coordinatore individuato all'articolo 3, punto 1. Al termine del lavoro di pubblica utilità, il Coordinatore dovrà redigere una relazione del lavoro oggetto di messa alla prova, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato, da inviare all'UEPE - che ha predisposto il programma di trattamento - nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuito.

#### **ART. 7 – Risoluzione della Convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, previste per legge, dei soggetti individuati.

Inoltre, in caso di rilevanti variazioni/aggiornamenti normativi, l'Azienda potrà esprimere considerazioni di opportunità, connesse sia al rapporto intercorrente tra fattispecie normative, condizioni oggettive/soggettive degli imputati, sia alla tipologia di servizi che vengono erogati all'utenza ed ai beni



presenti nelle Sue strutture.

#### **ART. 8 – Durata della Convenzione**

La convenzione avrà la durata di anni 2, con decorrenza dal 01/01/2023 fino al 31/12/2024. Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 26 Marzo 2001 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 Aprile 2001, n. 80.), nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali per la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

#### **ART.9 – Imposta di bollo e registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 26.04.1986 n°131- TARIFFE- parte seconda.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede o che con il proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è, altresì, soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art.2, tariffa, parte prima – allegata al D.P.R. 642/72, così come disposto dalla risoluzione 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le Parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna sull'originale di propria competenza.

#### **ART.10- Trattamento dei dati e delle informazioni**

Le parti prendono atto che i rapporti reciproci insorgenti a seguito della sottoscrizione della/del presente convenzione/accordo, comportano il trattamento di dati personali, anche di terzi. A tal fine, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente: D.Lgs. 196/2003, come modificato dal

D.lgs. 101/2018, e Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR).

I soggetti imputati, ammessi, con ordinanza pronunciata dal Giudice, ex art. 464 *quater* c.p.p., alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna, Policlinico Sant'Orsola Malpighi sono conseguentemente autorizzati al compimento delle necessarie operazioni di trattamento dei dati relativi allo svolgimento delle mansioni e funzioni assegnate, sulla base di un atto di designazione redatto in conformità alle regole aziendali. Spetta al Referente Privacy di afferenza identificare e designare il/i consulente/i in qualità di soggetto/i autorizzato/i al trattamento, con conseguente attribuzione di specifici compiti e funzioni inerenti al trattamento dei dati oggetto delle attività in convenzione. È altresì compito del Referente Privacy controllare costantemente che le persone fisiche designate, delegate ed autorizzate al trattamento dei dati effettuino le operazioni di trattamento, in attuazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza, del principio di minimizzazione dei dati, del principio di limitazione della finalità, del principio di esattezza, del principio di limitazione della conservazione.

Bologna, 19 dicembre 2022

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Tribunale di Bologna

Policlinico S. Orsola - Malpighi

Il Presidente Vicario

Il Direttore Generale

Dott.ssa Chiara Gibertoni

Dott. Alberto Ziroldi